

ATTO N.370/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore Presidente Edoardo Gobbini

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 3
del Regolamento Interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente l'11.12.00


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.12.00



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 dicembre u.s. ha esaminato l'atto n. 370 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 3 del regolamento interno, si comunica che la relazione sarà svolta, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, dal Presidente Edoardo Gobbini.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1372 del 29.11.00 concernente: "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea", depositato al Consiglio regionale il 4.12.00 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 4.12.00 (ATTO N. 370);

VISTI il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno dal Presidente Edoardo Gobbini (ATTO N. 370/BIS);

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___
astenuti espressi nei modi di legge dai ___
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

1. Nella rubrica dell'art. 4 della L.R. 14 giugno 1994, n. 17, la parola "regionale" è sostituita con "provinciale".
2. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, le parole "E' costituita con Decreto del presidente della Giunta regionale la Commissione regionale" sono sostituite con le seguenti "Ciascuna Provincia costituisce la Commissione provinciale".
3. Al comma 1, lett. b), dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, dopo la locuzione "all'art. 6" è aggiunto ", comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)".
4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale". Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale".
5. Al comma 2, lett. b) dell'art. 4 della L.R. 17/94, le parole "Giunta regionale" sono sostituite con "Provincia".
6. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale".
7. Al comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, le parole "del 25 maggio 1993, n. 396" sono sostituite con "del 21 luglio 2000, n. 138".
8. Al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 17/94, le parole "dipendente regionale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti" sono sostituite con "funzionario della Provincia".

TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE


Art. 1

1. idem
2. idem
3. idem
4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale".

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4bis. Al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della L.R. 17/94 le parole "Giunta regionale" sono sostituite con "Provincia".

5. idem
6. idem
7. idem
8. idem



Art. 2

1. Al comma 1, lett. h), dell'art. 6 della L.R. n. 17/94, la locuzione "65 anni" è sostituita con "60 anni".

Art. 3

1. Al comma 1, dell'art. 7 della L.R. n. 17/94, le parole "commissione regionale di cui all'art. 4, con sede presso l'Ufficio Viabilità e Trasporti della Giunta regionale" sono sostituite con "Commissione provinciale di cui all'art. 4".

Art. 4

1. Al comma 1, dell'art. 8 della L.R. n. 17/94, le parole "in un colloquio basato su domande concernenti le" sono sostituite dalle seguenti "nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle".

Art. 5

1. Dopo l'art. 11 della L.R. n. 17/94, è inserito il seguente:

"Art. 12

1. Le funzioni delegate con la presente legge alle Province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul

Art. 2

idem

Art. 3

1. Il comma 1, dell'art. 7 della L.R. n. 17/94, è così modificato:


"1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 4. L'aspirante deve presentare alla Commissione provinciale domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6."

Art. 4

idem

Art. 5

idem



Cap. 3126, denominato "Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale."